



COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 40 del 31/8/2010

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	3
Art. 1 Istituzione e scopo del Consiglio Tributario.....	3
Art. 2 Compiti del Consiglio Tributario.....	3
TITOLO II – STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	4
Art. 3 Componenti e criteri di nomina.....	4
Art. 4 Requisiti ed incompatibilità.....	4
Art. 5 Durata.....	5
Art. 6 Nomina del Presidente e del Segretario.....	5
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	6
Art. 7 Sedute	6
Art. 8 Convocazione e validità delle sedute	6
Art. 9 Rapporti con l'Amministrazione Comunale.....	7
Art. 10 Termini	7
Art. 11 Doveri dei Consiglieri Tributar.....	7
Art. 12 Indennita'	8
Art. 13 Modifiche al regolamento	8
Art. 14 Norma transitoria	8

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1

Istituzione e scopo del Consiglio Tributario

1. Nel Comune di Bellante, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, emanato in revisione del disposto dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è istituito il Consiglio Tributario quale organo consultivo della Giunta Comunale.

2. Il Consiglio Tributario coadiuva la Giunta Comunale nello svolgimento, secondo le disposizioni di cui al comma 1, dei compiti di partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, con domicilio fiscale nel Comune di Bellante, per la determinazione di maggiori imponibili e al fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

Art. 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni dei contribuenti, aventi domicilio fiscale nel Comune di Bellante, trasmesse al Comune dall'Agenzia delle Entrate per l'eventuale segnalazione alla Giunta Comunale delle integrazioni degli elementi contenuti nelle medesime ovvero dell'esistenza di casi di totale omissione della e/o nella dichiarazione.

2. Il Consiglio Tributario esamina le proposte di accertamento, ai sensi dell'art. 38 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, pervenute al Comune dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di proporre alla Giunta Comunale l'eventuale aumento degli imponibili accertati indicando per ciascuna categoria di redditi, i dati, i fatti e gli elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile, nel rispetto del termine di decadenza previsto dal comma 4 dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 (attualmente: sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione) per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate della relativa deliberazione di Giunta Comunale.

3. Al fine di adempiere compiutamente a quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2 il Consiglio Tributario raccoglie dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che hanno il domicilio fiscale nel territorio del Comune, e provvede a rimettere alla Giunta Comunale le proprie conclusioni, unitamente ad ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

4. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 della Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

5. Il Consiglio Tributario formula, inoltre, pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in ordine ad ogni altra questione in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale.

TITOLO II – STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 3

Componenti e criteri di nomina

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri i quali, per l'adempimento delle proprie funzioni, operano collegialmente.

2. I componenti del Consiglio Tributario sono nominati dal Consiglio Comunale, con votazione palese e sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare, tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Bellante, assicurando a ciascun gruppo consiliare una rappresentanza proporzionale alla sua presenza numerica in Consiglio Comunale.

3. I criteri, cui sarà informata la nomina del Consiglieri Tributarî, sono quelli di soddisfare l'esigenza della più ampia rappresentatività della realtà sociale del Comune e quella di annoverare fra i suoi componenti, cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.

Art. 4

Requisiti ed incompatibilità

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- b) risiedere nel territorio del Comune di Bellante ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) i Parlamentari;
- b) i Consiglieri Regionali;
- c) i Consiglieri Provinciali e Comunali;
- d) i funzionari e gli impiegati degli Uffici Finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
- e) i membri ed i Segretari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
- f) le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- g) i magistrati in attività di servizio.

Art. 5

Durata

1. I Consiglieri Tributarî restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

2. Nel caso di decadenza dei componenti per l'insorgere di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 4, o per violazione degli obblighi di cui all'art. 11, o per tre assenze ingiustificate consecutive, come pure nel caso di morte o di dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale, nel prenderne atto procede alla loro sostituzione.

Art. 6

Nomina del Presidente e del Segretario

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Presidente e un Vice-presidente.

2. Provvede, altresì, con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un Segretario.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 7

Sedute

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

2. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

3. Alle sedute del Consiglio Tributario può invece presenziare, senza voto deliberativo, il Sindaco o un Assessore da lui delegato.

Art. 8

Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza, del vice-presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o di almeno la metà dei membri in carica. In tale caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

2. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica.

5. Le decisioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario e deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 9

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico dei responsabili degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente al Sindaco, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni
2. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, può richiedere, tramite gli Uffici Comunali, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti Pubblici, che hanno l'obbligo di rispondere gratuitamente.
3. Gli organi di collegamento sono:
 - per la Giunta: il Sindaco o l'Assessore delegato;
 - per il Consiglio Tributario: il Presidente;
 - per gli Uffici Comunali: il Segretario Comunale o altro funzionario delegato.

Art. 10

Termini

1. Al fine del rispetto del termine di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere alla Giunta Comunale le proprie proposte di aumento degli imponibili da accertare nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune delle proposte di accertamento inviate dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 11

Doveri dei Consiglieri Tributarî

1. I Consiglieri Tributarî, e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di

debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

3. L'inosservanza del precedente comma 2 comporta l'invalidità della relativa determinazione.

Art. 12 **Indennità'**

1. Per i componenti del Consiglio Tributario non si prevede la corresponsione di alcuna indennità.

Art. 13 **Modifiche al regolamento**

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

Art. 14 **Norma transitoria**

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 6, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria attesta che:

Il presente Regolamento:

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 31.8.2010 pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7.9.2010 al 21.9.2010 (Reg. Pubbl. n. 644).
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.9.2010 (Reg. Pubbl. n. ____), (duplice pubblicazione di 15 gg. ciascuna come previsto dall'art. 75 comma 6 dello Statuto Comunale).
- E' entrato in vigore il giorno 17 Settembre 2010, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto che lo approva.**

li 29 Settembre 2010

IL RESPONSABILE
F.to Claudia Recchiuti